

Codice A1103A

D.D. 14 gennaio 2022, n. 3

Ordinanza di archiviazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge n. 689/1981 (F. 1/ FOR/2017)



ATTO DD 3/A1103A/2022

DEL 14/01/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza di archiviazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge n. 689/1981 (F. 1/ FOR/2017)

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 567 del 24.8.2017 della Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" – Stazione di Saluzzo (CN) a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di **trasgressore**, e del signor *omissis*, nato a *omissis* ed ivi residente in *omissis*, in qualità di **obbligato in solido**, nei confronti dei quali con processo verbale n. 05 del 5.04.2017 elevato da Agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti constatati in Località *omissis* nel Comune di Moretta (CN), è stato accertato quanto segue:

violazione all'art. 13 della L.R. n. 4/2009 e s.m.i. relativo allo sradicamento, taglio e danneggiamento di piante nel corso di interventi non selvicolturali in difformità da quanto previsto dal Regolamento Regionale Forestale n. 8/R;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta in atti che gli interessati si siano avvalsi del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 avendo viceversa gli stessi presentato nei termini scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della medesima legge;

esaminate le argomentazioni esposte in tali sedi e ritenute le stesse accoglibili ai fini di una archiviazione della posizione del sig.re *omissis* e, con essa, del sig.re *omissis* essendo emerso in modo certo che gli stessi abbiano, a suo tempo, iniziato i lavori loro contestati facendo inequivocabile affidamento sulla nota n. 19416 dell'8.4.2014 del Settore Foreste della Regione Piemonte;

in particolare nella citata nota, la Regione Piemonte, nell'annullare ed archiviare la pratica avente ad oggetto l'istanza per ottenere contributi comunitari (PSR 2007 – 2013, Misura 221/Bando 2010)

presentata in data 8.4.2010 dalla madre del sig.re *omissis*, sig.ra *omissis*, successivamente deceduta, riportava in modo espresso al punto a) che “*il bosco non risulta formalmente esistente, la superficie in oggetto può essere considerata terreno agricolo con copertura arborea, senza vincoli di destinazione del proprietario, il quale potrà eventualmente riportarlo all’uso precedente*” oltre a richiamare inappropriatamente, al punto b), l’art. 3, comma 5 della L.r. 4/2009 espressamente escluso, nel caso di specie, dallo stesso Accertatore avendo quest’ultimo puntualmente riportato nel verbale e nel relativo rapporto che non di colonizzazione spontanea si trattasse bensì di bosco di origine artificiale;

alla luce di quanto sopra evidenziato, perde pertanto rilevanza la puntuale successiva Relazione dello stesso Settore Foreste del 31.5.2019 dove, a seguito di nuovo sopralluogo, si attribuisce la qualifica di bosco all’area *de quo* dal momento che le circostanze prima richiamate integrano l’esimente espressamente prevista dall’art. 3, comma 2 della citata Legge secondo il quale se “*la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa*”;

considerato pertanto che, in virtù di quanto sopra esposto, si riscontra la carenza dei presupposti per procedere all’ingiunzione della sanzione;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l’art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- visto in particolare l’art. 3, c. 2 della Legge 689/81;

determina

di ARCHIVIARE

gli atti di cui in premessa e DISPONE che di ciò venga data comunicazione integrale all’Organo accertatore che ha redatto il rapporto, nonché agli altri soggetti interessati.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Giovanni Lepri per Fabrizio Zanella